



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 4/2023** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



MARKINVENIO

CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE

4BILD



URMET | GROUP



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Bandi / Avvisi
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco



CNPI

DAL CNPI

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE IN FRANCIA

In Francia, la professione di Perito Industriale non è regolamentata. Se la professione non è regolamentata nel Paese ospitante non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si può iniziare a esercitare la professione nello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante (per esempio: iscrizione ad un'associazione o alla Camera di Commercio, etc.). Non è necessario presentare alcun documento di riconoscimento rilasciato da un'autorità ufficiale.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 maggio 2023

Prot.948/ADB/lc

Al Signor Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
Via Vittorio Emanuele, 113
22100 Como

Oggetto: attività di progettazione in Francia.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 20 aprile u.s., in merito alla possibilità di progettare in Francia per un perito industriale in meccanica.

Orbene, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella di Perito Industriale, in uno Stato membro dell'Unione Europea è necessario ricorrere al sistema generale di riconoscimento di cui alla direttiva 89/48/CEE del 21.12.1988 e la direttiva 92/51/CE, sostituite dalla Direttiva 36/2005/CE e 55/2013/UE. Tale sistema di riconoscimento consente al cittadino "migrante" di esercitare la professione in un Paese diverso da quello nel quale ha acquisito le qualifiche e si applica a tutte le professioni regolamentate nel Paese ospitante. Si denominano "regolamentate" quelle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nel Paese ospitante, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Con la Direttiva 36/2007/CE e 55/2013/UE, il principio del riconoscimento automatico dei titoli si applica sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione. Per un cittadino dell'Unione, l'accesso a una professione regolamentata, inoltre, è subordinato alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante. Tale regola riguarda, in particolare, gli attestati di competenze o i titoli di formazione richiesti. Questi devono rispettare una serie di condizioni, che dimostrino un livello di qualifica professionale almeno equivalente a quello immediatamente inferiore a quello richiesto dallo Stato ospitante. Per agevolare la corrispondenza delle diverse categorie, gli allegati della direttiva contengono anche le denominazioni delle professioni in tutte le lingue ufficiali della Ue.

In Italia, la professione di Perito Industriale è una professione regolamentata¹, ai sensi delle direttive richiamate, recepite in Italia, da ultimo, con D. Lgs. n. 277/2003, sostituita dal D.Lgs. 206/2007 e successivamente dal recepimento della direttiva 55/2013/UE.

** ** ** *

In Francia, la professione di Perito Industriale non è regolamentata.

¹ Tuttavia, la professione di Perito Industriale, pur non appartenendo alla categoria delle libere professioni, non è regolamentata in quanto tale nel sistema professionale francese ospitante, ma le attività proprie a tale professione potrebbero far parte di un'altra professione e, quindi, riservate ad altri professionisti. Anche in questo caso, il sistema generale non si applica. A tale proposito, si evidenzia che la professione di perito industriale si configura al quarto livello delle professioni regolamentate, di cui all'art. 11, comma 1, lett. d) Direttiva 2005/36/UE, dal momento che il perito industriale possiede un curriculum formativo e professionale di accesso all'esercizio libero professionale italiano equivalente equivalente ad "un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari" (art. 11, co. 1, Direttiva 2005/36/UE). A ciò va aggiunto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della direttiva in commento: "È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione". Tale disposizione è applicabile all'ordinamento professionale del perito industriale, in quanto, con DPR 328/2001, all'art. 55, comma 2 lettera d), il livello formativo di accesso all'esercizio della professione è stato elevato rispetto a quanto stabilito dalla precedente ed ancora vigente normativa di accesso, con ciò senza mutarne i limiti di competenza stabilite ex lege.

Se la professione non è regolamentata nel Paese ospitante non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si può iniziare a esercitare la professione nello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante (per esempio: iscrizione ad un'associazione o alla Camera di Commercio, etc.). Non è necessario presentare alcun documento di riconoscimento rilasciato da un'autorità ufficiale. In tal caso, il valore da attribuire alle qualifiche di cui si è in possesso non dipende da regole giuridiche, bensì dalla situazione del mercato del lavoro e dall'andamento di tale mercato.

Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie ha istituito un servizio di assistenza al fine di rendere ogni informazione necessaria per il professionista che volesse esercitare la professione in un Paese diverso da quello di appartenenza.

Al link seguente è possibile raccogliere i riferimenti necessari:

<https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/centro-di-assistenza-per-il-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali/>

Inoltre, è possibile scaricare, compilare ed inviare il modello informativo al seguente link:

<https://www.politicheeuropee.gov.it/media/5993/modulo-richiesta-assistenza.docx>

<https://www.politicheeuropee.gov.it/media/5504/modulo-centro-assistenza-23-novembre-ultima-edizione.docx>

Il modello va inviato esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo:

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

** ** ** *

Infine, i professionisti in possesso di un titolo professionale (perito industriale) conseguito in Italia che desiderano chiederne il riconoscimento in un altro Paese UE ai sensi della Direttiva 2005/36/CE possono chiedere il rilascio di certificazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso/esercizio alla professione di interesse al Ministero della Giustizia, utilizzando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/3_4_26.page?tab=m

Tuttavia, per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l'Autorità francese:

Joëlle PRUVOST

Ministère de l'Education Nationale, de la recherche et de la technologie

Bureau DRIC B3

Rue de Grenelle 110

F - 75007 PARIS

Tel.: 33-1-55.55.65.90

Fax: 33-1-45.44.57.87

E-mail: joelle.pruvost@education.gouv.fr

correspondant NARIC, pour les attestations de diplôme :

Joëlle PRUVOST

Ministère de l'Education nationale

bureau DRIC B3

4 rue Danton

75006 PARIS

tél: 33 1 55 55 04 28


fax: 33 1 55 55 04 23

e-mail: DRICB3@education.gouv.fr


La questione è superata allorquando il progettista abbia un rapporto di lavoro subordinato con la società committente francese oppure con una società italiana che abbia venduto una fornitura o un servizio, che comprenda anche l'attività intellettuale del proprio progettista – dipendente.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)



IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)





BANDI / AVVISI

BANDI / AVVISI

VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COMO

Le condizioni di partecipazione all'Asta pubblica sono contenute nel Bando così come la descrizione dei singoli lotti, l'atto di provenienza, i dati catastali, l'inquadramento urbanistico ecc.

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Como, all'indirizzo web www.comune.como.it.

L'apertura delle buste, si terrà il giorno 05 luglio 2023, alle ore 11:00 presso la Sala Stemmi del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II° n° 97

Link di riferimento: <https://www.comune.como.it/it/servizi/casa-e-edilizia/aste-beni-immobili/index.html>



EDILIZIA

EDILIZIA

GLI EFFETTI DEI BONUS EDILIZI

Report Centro Studi – Consiglio Nazionale Ingegneri – Aprile 2023

Report CNI sugli incentivi fiscali: dati, stime e proposte sugli effetti di super ecobonus e super sismabonus. Nel 2023 spesi 11 miliardi di euro

“Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia”, questo il titolo del report pubblicato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, CNI, in merito agli effetti degli incentivi fiscali al mese di aprile 2023.

La quantificazione degli effetti degli incentivi fiscali in edilizia deve servire ad individuare eventuali modalità per superare le criticità in atto considerando che il Superbonus, primo tra tutti, ha considerevolmente contribuito alla crescita economica complessiva del Paese, avviando un processo di riqualificazione di un patrimonio edilizio. Se vuoi usufruire delle agevolazioni attualmente in vigore ed essere sicuro di adempiere agli obblighi normativi, ti suggerisco un utile strumento per la determinazione degli incentivi, dei computi, dei quadri economici, sia in fase di progetto che in contabilità lavori, con tutta la modulistica aggiornata alle norme in continuo cambiamento.

Un numero elevato di ingegneri ha lavorato in cantieri Superbonus: partendo da tali conoscenze, il CNI ha elaborato il report in esame, contenente un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici derivanti dagli incentivi fiscali per l'edilizia (vedi anche il precedente: Report CNI Superbonus: entro fine 2021 investiti 9 miliardi).

Focalizzando l'attenzione sull'impatto economico ed occupazionale, le stime permettono infatti di elaborare un ragionevole quadro di massima di ciò che potrebbe essere successo anche se lo studio, come sottolineato dal CNI, è da intendersi quale mero strumento per comprendere i meccanismi di crescita indotti da tali interventi e quali criticità si siano manifestate nel corso della loro applicazione.

Metodologia di stima del Centro Studi CNI

Le stime del CNI si pongono l'obiettivo di quantificare in linea generale gli effetti moltiplicativi indotti

sul settore delle costruzioni e dei servizi di ingegneria e architettura, definiti SIA e sull'indotto dalla spesa per opere di ristrutturazione, tenendo conto degli effetti di disavanzo determinati da crediti di imposta che, per effetto del meccanismo del 110%, superano il valore della spesa effettiva per gli interventi in ambito edile. Si è tenuto anche conto dei benefici indotti da tale spesa, primo fra i quali la quantificazione del risparmio energetico indotto dagli interventi di efficientamento degli edifici.

L'impatto della spesa per Superbonus 110%

In base alle ultime stime elaborate dal Governo si ha che i bonus per l'edilizia utilizzati tra la seconda metà del 2020 e i primi mesi del 2023 hanno attivato, soprattutto attraverso il meccanismo della cessione del credito, un ammontare di spese a carico dello Stato che ha raggiunto i 116,13 miliardi di euro.

Il CNI riporta alcuni dati per evidenziare come i bonus per l'edilizia hanno generato un livello eccessivo di spesa a carico dello Stato in un arco temporale troppo breve:

- dai dati Enea si sa che nel periodo compreso tra agosto 2020 e marzo 2023 sono stati attivati e realizzati lavori con Super ecobonus (110% fino al 2022 e a partire dal 2023 con una detrazione al 90%) per il risparmio energetico per una spesa pari a 74,0 miliardi di euro, che per effetto delle detrazioni "potenziate" determinano al momento un onere effettivo a carico dello Stato, ancora più elevato, pari a 80,0 miliardi di euro;
- dai dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, gli interventi con Super sismabonus (110% e a partire dal 2023 con una detrazione del 90%) hanno generato nel periodo compreso tra ottobre 2020 e febbraio 2023 cessioni del credito e sconti in fattura per 13,4 miliardi di euro (si tratta però solo di una quota parte della spesa complessiva con Super sismabonus 110%);
- dal DEF 2023, che il Governo quantifica il valore degli oneri a carico dello Stato derivanti in questo momento dai diversi bonus per l'edilizia in termini di crediti fiscali ceduti e sconti in fattura, nel periodo 2020-2023, pari a ben 116,13 miliardi di euro di cui 67,12 miliardi di crediti e sconti in fattura per Superbonus 110%.

Considerazioni e proposte

Chiude la prima parte una serie di considerazioni e proposte. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri elenca una serie di considerazioni e linee operative per un percorso di riforma e rimodulazione dei bonus per l'edilizia.

In particolare, ritiene che il meccanismo di incentivazione che copre più della spesa per ristrutturazioni può essere utile solo in una fase di emergenza ma non nel lungo termine. Occorre studiare da subito, a detta del CNI, un nuovo meccanismo di incentivazione che lasci al proprietario dell'immobile il pagamento di una quota minima dell'intervento.

Ecobonus, bonus-casa, Superbonus: analisi della spesa e considerazioni sull'impatto economico
Nella seconda parte, il CNI ha elaborato ed aggiornato le proprie stime, evidenziando come la spesa per il Superbonus tiene ancora testa: nei primi 3 mesi del 2023 sono stati spesi 11 mld di euro per interventi di risparmio energetico sugli edifici residenziali con detrazioni al 110% o al 90%, in aumento rispetto agli 8 mld dello stesso periodo del 2022. Il valore più alto si è registrato a marzo, con una spesa di 5,5 mld di euro, seconda solo agli 8 mld di settembre 2022.

Nonostante le modifiche alla disciplina:


- 89 miliardi di euro è l'impatto generato da una spesa per Super ecobonus e Super sismabonus da agosto 2020 a marzo 2023;
- 74,0 miliardi di euro è l'ammontare delle spese per Super ecobonus, certificati dall'Enea;
- circa 15,0 miliardi è la spesa per Super sismabonus fino ad oggi.

Soprattutto nel 2022, quando gli investimenti per Superbonus hanno superato i 50 miliardi di euro, i flussi di spesa ripartiti per anno, hanno generato apprezzabili effetti espansivi sul sistema economico: Super ecobonus e Super sismabonus hanno, infatti, contribuito alla formazione dello:

- 0,7% del Pil nel 2021;
- 1,5% del Pil nel 2022, attivando:
- 222.000 unità di lavoro dirette nel 2021;
- oltre 600.000 unità di lavoro nel 2022.

Il Centro Studi stima anche che gli interventi di risanamento energetico effettuati su più di 403.000 edifici abbiano determinato finora un risparmio di quasi 1,3 miliardi di metri cubi standard di gas,

contribuendo al 48% del risparmio che il Paese. Gli interventi di risanamento energetico hanno riguardato finora 101 milioni di metri quadrati di edifici residenziali, circa il 4% delle superfici afferenti agli immobili più vecchi.



Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea

Infine, il gettito fiscale generato dalle opere con Superbonus è stimato essere pari a circa il 33% del valore delle detrazioni a carico dello Stato (detrazioni su cui pesa il meccanismo del 110%) ed il 36% di quanto fatturato. A fronte, dunque, di detrazioni per Superbonus che a marzo 2023 hanno raggiunto i 97,9 miliardi di euro, si calcola che il gettito possa essere stato di 32 miliardi di euro, portando la spesa effettiva a carico dello Stato a dai 97,9 miliardi di euro a 64,4 miliardi di euro. Si tratta di stime che risentono di un mercato livello di approssimazione e che danno solo un ordine di grandezza dei fenomeni considerati.

In allegato il Report completo del Centro Studi con dati, stime e proposte del CNI sul percorso di riforma e rimodulazione dei bonus per l'edilizia.

Per non sbagliare ed essere certo di poter usufruire del Superbonus e gli altri bonus edilizi, ti consiglio di utilizzare il software Superbonus 110 linee guida per la documentazione richiesta, linee guida chiare e calcoli veloci per gestire in sicurezza le tue pratiche. ...Infine, il gettito fiscale generato dalle opere con Superbonus è stimato essere pari a circa il 33% del valore delle detrazioni a carico dello Stato (detrazioni su cui pesa il meccanismo del 110%) ed il 36% di quanto fatturato. A fronte, dunque, di detrazioni per Superbonus che a marzo 2023 hanno raggiunto i 97,9 miliardi di euro, si calcola che il gettito possa essere stato di 32 miliardi di euro, portando la spesa effettiva a carico dello Stato a dai 97,9 miliardi di euro a 64,4 miliardi di euro. Si tratta di stime che risentono di un mercato livello di approssimazione e che danno solo un ordine di grandezza dei fenomeni considerati.

Link di riferimento: https://www.cni.it/images/News/2023/03_Report_Effetti_incentivi_fiscali_apr2023.pdf



ELETTROTECNICA

RAPPORTO SUL FOTOVOLTAICO RAPPORTO 2022

Il GSE ha pubblicato il rapporto statistico 2022 con tutti i dati sulle rinnovabili a livello regionale, provinciale e per tipo di attività

Il GSE ha pubblicato sul portale ufficiale un rapporto statistico nel quale vengono riportate le principali novità in merito alle rinnovabili. I dati presenti nel documento fanno riferimento al numero, potenza e produzione degli impianti, a livello regionale e provinciale, aggiornati a fine 2022. Il rapporto delinea un quadro statistico del settore fotovoltaico in Italia che ha evidenziato una forte crescita. Infatti, grazie ad un impianto fotovoltaico si potrà produrre in autonomia l'energia necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno: per questo motivo ti consiglio un software per fotovoltaico, gratis per 30 giorni, che ti consente di elaborare il progetto completo e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica.

Secondo il rapporto pubblicato dal GSE (Gestore Servizio Energetico) risultano installati in Italia oltre 1.225.000 impianti fotovoltaici (+20,6% rispetto alla fine dell'anno precedente), per una potenza complessiva di 25 GW (+10,9%) e una produzione di oltre 28 TWh (+12,3%). Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW costituiscono il 93% del totale in termini di numerosità e il 26% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è poco superiore a 20 kW. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Statistico annuale GSE sul solare fotovoltaico.

I dati presenti nel documento si riferiscono alla numerosità, potenza e produzione degli impianti, a livello regionale e provinciale, aggiornati a fine 2022, con approfondimenti specifici su:

- ore di utilizzazione;
- autoconsumi e sistemi di accumulo;
- impianti associati ai vari settori di attività e alla Pubblica Amministrazione.

Il 98% degli oltre 210.000 impianti fotovoltaici, entrati in esercizio nel corso dell'anno, ha una potenza non superiore a 20 kW; il restante 2% (poco meno di 5.000 impianti) concentra però il 49% della nuova potenza installata (20% nella sola classe dimensionale superiore a 1 MW). Nel complesso, il 34% della capacità in esercizio a fine 2022 è associata a impianti collocati a terra (8,4 GW).

Impianti fotovoltaici regione per regione

In Italia l'andamento storico della potenza installata rispetto alla collocazione dell'impianto a terra e impianto non a terra si divide in due fasi distinte. La prima riguarda il periodo che va dal 2008 al 2013, ossia nel periodo di maggiore espansione del fotovoltaico sostenuta dagli incentivi in conto energia, mentre, negli anni successivi al 2013 il ritmo delle installazioni è diminuito fino a raggiungere la fine del 2022 dove la potenza fotovoltaica installata a terra ammonta a 8.403 MW (+4,6% rispetto al 2021), pari al 34% del dato complessivo nazionale; i 16.661 MW di potenza installata non a terra (+14,6% rispetto al 2021) rappresentano il restante 66% del totale nazionale. Tuttavia, nel 2022 in Italia risultano installati circa 210.155 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva poco inferiore a 2.500MW, in particolare:

Regioni	Numero Impianti
Lombardia	199.637
Veneto	179.089
Emilia Romana	126.703
Piemonte	86.015
Lazio	81.067
Sicilia	77.237

Dati per settore di attività

Il GSE, all'interno del documento, pone particolare attenzione ai dati principali per ogni singolo settore di attività a fine 2022. In particolare, il settore residenziale sale sul podio con oltre 1.000.000 unità, mentre se analizziamo la potenza installata, la quota maggiore si rileva nel settore industriale con 12.600MW. Il settore terziario è costituito da oltre 100.000 impianti fotovoltaici, a fronte di una potenza installata di 4.900MW.

Link di riferimento: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20-%20Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202022.pdf



ENERGIA

ENERGIA

INCENTIVI COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA

Raccolta FAQ del 17.05.2023 – Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica

I chiarimenti del MASE su: costi ammissibili per installazione colonnine ricarica elettrica e le definizioni di dispositivo, infrastruttura e stazione di ricarica

Al via dal 12 maggio scorso l'invio delle domande per accedere agli incentivi per l'installazione di colonnine di ricarica elettricasul territorio italiano. Al fine di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, il MASE (Ministero Ambiente e Sviluppo Economico), secondo quanto previsto dal PNRR (e nello specifico dall'Investimento 4.3), finanzia i progetti di installazione su strade e superstrada per raggiungere gli obiettivi specifici previsti dal Piano.

Ammonta a 741 milioni di euro l'investimento totale in colonnine, erogati sotto forma di incentivi a fondo perduto di cui il Governo ha sbloccato i primi 713 milioni (quasi 360 milioni per i punti di ricarica in superstrada e circa 353 milioni per le infrastrutture in città). Parliamo dell'intervento che rientra nella misura del PNRR dedicata allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica. Per non perdere quest'occasione ed eseguire correttamente la progettazione per l'installazione di una colonnina, ti suggeriscoil software per disegnare l'impianto elettrico direttamente sull'architettonico.

Il bonus colonnine ricarica elettrica consiste in un contributo a fondo perduto per le spese di installazione a favore delle imprese che scelgono di installare colonnine di ricarica nelle aree urbane o sulle superstrade.

L'obiettivo è quello di installare 21.255 colonnine per auto elettriche entro il 2025 in base a quanto previsto nel PNRR che chiede la realizzazione di:

- 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada;
- 13.000 punti di ricarica rapida in centri urbani;
- 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.

A tal fine sono state disposte 3 linee di intervento, oltre alla riforma dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni:

- linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra- urbane da almeno 175 kW;
- linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
- linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.

Le risorse relative alle linee A e B sono assegnate attraverso bandi annuali, mentre per la linea di investimento C i fondi saranno assegnati grazie a un unico bando.

A decidere come e dove installare le infrastrutture i 2 avvisi del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di colonnine di ricarica-

per veicoli elettrici sulle superstrade e nei centri urbani, che consentiranno di potenziare l'infrastruttura di ricarica e accelerare la diffusione dei veicoli elettrici nel nostro Paese.

FAQ del MASE: le regole per ottenere gli incentivi

Per rispondere ai numerosi dubbi inerenti ai bandi per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica, il MASE ha pubblicato una nuova sezione di FAQ in cui vengono anche fornite utili definizioni.

Di seguito l'elenco delle domande

- Cosa si intende per data di avvio dei progetti?
- Cosa si intende per «entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica»?
- È necessario avere il preventivo di connessione già in fase di richiesta di contributo?
- Come si attesta il rispetto dei requisiti tecnici per i parcheggi esistenti?
- Con riferimento all'articolo 10 comma 1 dell'Avviso Superstrade, quali sono le spese ammissibili?
- Con riferimento all'articolo 10 comma 1 dell'Avviso Centri Urbani, quali sono le spese ammissibili?
- Qual è la definizione di dispositivo di ricarica?
- Qual è la definizione di infrastruttura di ricarica?
- Qual è la definizione di stazione di ricarica?
- È possibile modificare il piano delle installazioni successivamente all'aggiudicazione dell'ambito?
- Sarà premiato con un punteggio maggiore chi riuscirà a installare le infrastrutture di ricarica in comuni differenti?
- In caso di installazione dell'infrastruttura su un parcheggio PUMS quale documentazione deve essere presentata?
- In riferimento al Decreto relativo ai Centri Urbani, qual è la potenza minima dell'infrastruttura di ricarica?
- Nel caso in cui in una determinata area (ad esempio un parcheggio o una stazione di carburante) vengano installati, sotto un unico POD, due dispositivi di ricarica (colonnine) per un totale di 4 punti di ricarica, come viene valutato ai sensi del DM n. 10 e 11 del 12 gennaio 2023?
- È possibile, per un soggetto pubblico non iscritto al registro delle imprese, presentare richiesta di accesso al contributo?

Quali sono le spese ammissibili?

Per la realizzazione dei progetti di installazione di colonnine di ricarica su superstrada, sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate (lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del dm n. 11 del 12 gennaio 2023), al netto di IVA:

- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di spesa si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell'infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

Il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a 121.500 euro.

Con riferimento ai centri urbani, le spese ammissibili sono (indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del dm n. 10 del 12 gennaio 2023), al netto di IVA:

- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le

pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

Il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a 65.000 euro.

Quali sono le definizioni in merito alle colonnine di ricarica?

In particolare, vengono evidenziate le differenze tra:

- dispositivo di ricarica,
- infrastruttura di ricarica,
- stazione di ricarica,

di cui si riportano le seguenti definizioni.

Dispositivo di ricarica

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e-bis) del d.lgs. 257/2016, si ha: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica," o, in ambito domestico, "wallbox"

Infrastruttura di ricarica

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e-ter) del d.lgs. 257/2016, si ha: l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

Stazione di ricarica

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e-quater del d.lgs. 257/2016, si ha: Area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di ricarica è connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa. Ricordiamo, infine, che le imprese interessate potranno presentare i propri progetti di installazione su strade e superstrada fino al 16 giugno 2023; per non perdere l'occasione affidati ad software progettazione impianto elettrico con cui potrai ottenere i calcoli, gli schemi e le relazioni con lo stesso programma e in un unico input integrato.

Link di riferimento: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ_Infrastrutture%20di%20Ricarica_17maggio23.pdf



LL.PP.

LL.PP.

NOVITÀ E PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

D.Lgs. 31.03.2023 n° 36 (Suppl. Ord. G.U. n. 77 del 31.03.2023)

Le principali novità del nuovo Codice appalti: focus su principi generali, appalti sotto soglia e subappalto

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti, sebbene le sue disposizioni acquistano efficacia solo a partire dal 1° luglio 2023; per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si applicano le regole del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016). La normativa è, quindi, in continua evoluzione: se non vuoi avere perplessità ed evitare di commettere illeciti, visto il mare magnum delle nuove disposizioni e la "convivenza" per alcuni mesi di vecchie e nuove norme, ti consiglio di affidarti a specifici software per lavori pubblici, con soluzioni complete per gestire al meglio i lavori pubblici e

rispondere alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha pubblicato a tal riguardo un documento di approfondimento; si tratta in pratica di 75 slide sui principi generali e principali novità.

Slide ANAC nuovo Codice appalti: principi generali e principali novità

Il dlgs 36/2023, il nuovo Codice appalto, attuativo dell'articolo 1 della legge n. 78/2022 (legge delega), è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 77 del 31 marzo 2023) secondo i tempi previsti.

L'ANAC, con il documento in esame, ha fornito un'approfondita analisi, sotto forma di slide, dei principali cambiamenti introdotti dalla norma, focalizzandosi su:

- principi generali (artt. 1-12);
- Responsabile Unico del procedimento (art. 15);
- appalto integrato (art. 44);
- cause di esclusione (artt. 94-98);
- conflitto di interessi (artt. 16 e 95. co. 1, lett. b));
- avvalimento (art. 104);
- commissione giudicatrice (art. 93);
- selezione delle offerte (artt. 107-108);
- soccorso istruttorio (art. 101);
- offerte anormalmente basse (art. 110);
- aggiudicazione (art. 17, co. 5);
- impugnazione (art. 36, co. 9);
- appalti sotto-soglia (artt. 48-55);
- subappalto (art. 119).

I principi generali: articoli da 1 a 12

1. Principio del risultato
2. Principio della fiducia
3. Principio dell'accesso al mercato
4. Criterio interpretativo e applicativo
5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore
7. Principio di auto-organizzazione amministrativa
8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
12. Rinvio esterno.

Gli appalti sotto soglia: affidamento diretto o procedura negoziata

Il nuovo Codice prevede nuove regole per le procedure di affidamento, normate dall'art. 50, individuando in particolare limiti più alti per gli affidamenti diretti.

Per i contratti "sotto soglia" l'ANAC sintetizza così le procedure di affidamento da parte delle stazioni appaltanti in riferimento alla nuova norma:

- mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50);
- mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" sopra un milione di euro (articolo 50), senza bisogno di una motivazione specifica.

Il subappalto: il ricorso al modello "a cascata"

Altra novità di rilievo, per quanto riguarda il subappalto, è la possibilità di ricorrere al modello "a ca-

scata”, ossia la possibilità per i subappaltatori di ricorrere a loro volta al subappalto. Tuttavia, solo per alcuni casi specifici (previsti dall’art. 199), la stazione appaltante ha la possibilità di limitarlo.

Nuovo codice appalti: le principali novità

Tante le novità di interesse per i professionisti del settore delle costruzioni, tra cui:

- il ritorno dell’appalto integrato, salvo per gli appalti relativi ad interventi di manutenzione ordinaria (ricordiamo che fino al 30 giugno 2023 vige la sospensione dell’appalto integrato, con la sola possibilità di ricorrere all’appalto integrato derogante esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E);
- i livelli di progettazione scendono a 2, progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (scompare il progetto definitivo);
- la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata quando l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto è oggetto di ulteriore subappalto;
- BIM obbligatorio per i progetti sopra al milione di euro dal 2025 e incentivi per chi lo utilizza;
- nuova figura del RUP;
- novità anche per gli appalti sotto soglia;
- le cause di esclusione;
- le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare adeguate misure per prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti;
- nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale, per cui non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale, la stazione appaltante deve inviare il progetto alle autorità competenti per la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA;
- obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi;
- qualificazione delle stazioni appaltanti, SA, e Centrali di Committenza, CC, in vigore il 1° gennaio 2024.

Ti ricordo, infine, che è previsto un periodo transitorio durante il quale ci sarà una estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice; per questo ti consiglio un software capitolati speciali, sempre aggiornato alle ultime novità normative comprese quelle in materia di adeguamento prezzi.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/171948/Anac+-+Nuovo+Codice+dei+Contratti+Pubblici+-+Principi+generali+e+novità+-+aprile+2023.pdf/56f8f8cd-6004-5fcc-a05c-0aad83f7bbf7?t=1683541892733>

DIVIETO ALLE CLAUSOLE DI TERRITORIALITÀ NEI BANDI DI GARA

Atto del Presidente ANAC del 12.05.2023

ANAC: vietate le clausole di territorialità nei bandi volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio

Le “clausole di territorialità” negli appalti pubblici rappresentano quelle clausole volte a valorizzare un elemento di localizzazione territoriale, ma sono tendenzialmente considerate illegittime ove riguardino un requisito di partecipazione alla procedura.

Dello stesso parere l’ANAC (Atto del Presidente del 12 maggio 2023) chiamata a pronunciarsi in merito ad una manifestazione di interesse della regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei lavori (importo circa 2 milioni) di restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d’ingresso del pregevole Castello di Issogne.

Risulta difficile e complesso essere sempre aggiornati alle normative vigenti, in quanto si verificano continue modifiche in materia di appalti pubblici. Ti consiglio per questo motivo di affidarti a specifici software lavori pubblici: soluzioni complete che rispondono alle esigenze delle pubbliche amministrazioni per gestire al meglio i lavori pubblici.

Punto centrale del caso in esame è l’avviso di manifestazione d’interesse da parte della regione autonoma Valle d’Aosta, in cui veniva rappresentato che, nel caso gli operatori economici interessati fossero stati più di 10, la selezione sarebbe avvenuta con estrazione a sorteggio pubblico. In particolare, n. 5 operatori economici sarebbero stati selezionati esclusivamente tra le imprese aventi sedi

legali nel territorio della regione Valle d'Aosta ed altri 5 selezionati tra le imprese aventi sedi legali nel resto dell'Italia e dell'Unione Europea. La procedura si concludeva con l'aggiudicazione dell'appalto all'unica impresa avente sede legale in Valle d'Aosta, a cui seguiva il ricorso per rappresentare l'anomalia della previsione contenuta nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse che consentiva alla stazione appaltante di circoscrivere l'invito a presentare offerta, con la clausola di "diversa dislocazione territoriale", ritenuta dal segnalante restrittiva per la concorrenza. L'Anac è chiamata, quindi, ad esprimere il proprio parere sulla legittimità della clausola di territorialità.

Norma emergenziale derogatoria dell'art. 36 del codice dei contratti e clausole di territorialità

La clausola di territorialità, oggetto del caso in esame, fa riferimento all'articolo 1, comma 2 del decreto 76/2020 (decreto Semplificazioni) che, in deroga al codice appalti, ammette nelle procedure negoziate anche il riferimento al criterio della "diversa dislocazione territoriale".

Il provvedimento dispone che, in merito alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, in deroga alle normali procedure applicabili ai sensi del codice degli appalti (disciplina dei contratti sotto soglia prevista dall'art. 36 del Codice), si possa ricorrere:

- per appalti sino ad euro 150.000,00, all'affidamento diretto;
- per appalti da euro 150.000,00 a euro 350.000,00, alla procedura negoziata senza bando con 5 operatori economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa dislocazione territoriale;
- per appalti da euro 350.000,00 a euro 1.000.000,00, alla procedura negoziata senza bando con 10 operatori economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa dislocazione territoriale;
- per appalti da euro 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria (euro 5.350.000,00), alla procedura negoziata senza bando con 15 operatori economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa dislocazione territoriale.

Le stazioni appaltanti possono scegliere il criterio di aggiudicazione da utilizzare, massimo ribasso, ovvero offerta economicamente più vantaggiosa.

Quando si applica il massimo ribasso, deve essere utilizzato il meccanismo dell'esclusione automatica per le offerte sopra soglia anche quando quelle valide siano pari o superiore a 5.

Si tratta di una disposizione finalizzata all'esigenza di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti nel periodo emergenziale. Tuttavia, pur tenendo conto della natura emergenziale del decreto Semplificazioni, il nuovo criterio della diversa dislocazione territoriale delle imprese, derogatorio alle norme del codice degli appalti, appare secondo l'ANAC ambiguo e di non agevole lettura, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante di declinare tale criterio.

Parere ANAC: il criterio della diversa dislocazione territoriale deve essere motivato

La clausola dell'avviso in esame si fonda sulla disposizione del decreto 76/2020 che, in deroga al codice appalti, ammette nelle procedure negoziate anche il riferimento al criterio della diversa dislocazione territoriale, una disposizione che secondo ANAC, sebbene finalizzata al periodo emergenziale, deve essere comunque motivata e non utilizzata al solo fine di favorire le imprese del territorio. A detta dell'Autorità, inoltre, il suddetto criterio deve sempre armonizzarsi con i principi eurounitari di non discriminazione e parità di trattamento perché esiste un rischio di concentrazione territoriale degli inviti con conseguente chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del dl. 76/2020.

Conclusioni: vietato inserire clausole territoriali restrittive volte a favorire le imprese locali

Alla luce di quanto esposto, non risulta motivata la scelta della stazione appaltante di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella regione Valle d'Aosta: il criterio della diversa dislocazione territoriale non deve contrastare con l'art. 1, comma 1 del dl n. 76/2020, con l'art. 30 del dlgs n. 50/2016 ed in ogni caso con i principi comunitari di non discriminazione e concorrenza.

In conclusione, la stazione appaltante (nel caso in esame la Regione) non può inserire negli avvisi di manifestazione di interesse, clausole "territoriali" restrittive volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio; tale scelta viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, nonché il buon andamento dell'Amministrazione Pubblica.

La clausola, quindi, in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell'avviso di manifestazione di interesse.

Ti ricordo che il nuovo codice appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: a partire dal 1° aprile 2023 il codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti ma solo dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del dlgs 50/2016 e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso (vige, quindi, un periodo transitorio prima di mandare definitivamente in pensione il dlgs 50/2016).

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+12+maggio+2023+-+fasc.5705.2022.pdf/f85ce906-df91-bcf7-292a-ce44aaf95b0e?t=1684152621477>

OBBLIGO DI VERIFICA DEI MINIMI SALARIALI NELLE OFFERTE

Delibera ANAC n° 189 del 09.05.2023

Anac: prima di aggiudicare la gara la stazione appaltante deve sempre verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell'impresa

L'art. 95, comma 10, del dlgs n. 50/2016 pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all'aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell'offerta. Questo, in sintesi, quanto espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione, Anac, con la delibera n. 189 del 9 maggio 2023 in cui viene, quindi, ribadito che la stazione appaltante deve verificare sempre il rispetto dei minimi salariali retributivi nelle offerte. A tal riguardo, ti ricordo che esistono delle regole ben precise per stabilire quando un'offerta si ritiene "anormalmente bassa" al fine di tutelare i criteri previsti dal bando; per non sbagliare ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione automatica di capitolati speciali d'appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, sempre aggiornati.

Con la delibera in esame l'Anac ha fornito alcuni utili chiarimenti circa la corretta applicazione dell'art. 95, comma 10, del dlgs n. 50/2016 relativo a:

- obbligo di inserimento dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'operatore economico;
- verifica dell'obbligo in capo alla stazione appaltante.

Il caso: mancata valutazione della congruità dell'offerta economica anormalmente bassa

Un operatore economico, classificatosi secondo in una gara d'appalto, contesta la mancata valutazione della congruità dell'offerta economica dell'aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

A detta dell'istante, infatti, l'offerta del primo classificato presentava un ribasso del 9,40% sulla base d'asta e, quindi, evidentemente in perdita e, nonostante la verifica della congruità non fosse obbligatoria essendo pervenute solo due offerte, la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque provvedervi ai sensi dell'art. 97, comma 6, dlgs n. 50/2016, in base a cui:

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Parere Anac sul procedimento di verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta

Per rispondere all'istanza in esame, l'Anac rappresenta di condividere (pareri di precontenzioso n. 442 del 9 maggio 2018 e n. 833 del 21 ottobre 2020) il consolidato orientamento giurisprudenziale in merito al procedimento di verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta: all'Amministrazione è riconosciuta un'ampia discrezionalità se procedere o meno alla "verifica facoltativa della congruità dell'offerta", il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere messo in discussione solo in caso di evidente irragionevolezza o illogicità.

Tuttavia nel caso in esame, prosegue l'Anac, non essendoci motivi di evidente irragionevolezza o illogicità

nella scelta della stazione appaltante di non procedere alla valutazione facoltativa della congruità dell'offerta della prima classificata, occorre considerare che l'art. 95, comma 10, dlgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d):

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, (comma 10) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Tale disposizione pone un obbligo generalizzato in capo alla stazione: verificare i costi della manodopera indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell'offerta, prima di procedere all'aggiudicazione della gara. Finalità della verifica del costo della manodopera è la tutela del diritto dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e, dunque, alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva.

Conclusione

La stazione appaltante NON ha verificato se il costo del personale fosse inferiore ai minimi salariali retribuiti (indicati da apposite tabelle); pertanto, conclude l'Autorità, il suo operato viene bocciato in quanto ritenuto non conforme alle norme sugli appalti: ha omesso di effettuare la verifica prescritta dall'art. 95, comma 10, dlgs n. 50/2016, a cui deve provvedere anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Ti ricordo che dal 1° aprile 2023 vige il nuovo Codice appalti, il dlgs 36/2023, sebbene in realtà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio durante il quale ci sarà una vigenza di alcune disposizioni del dlgs 50/2016; le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. Per evitare di commettere qualsiasi tipo di illecito, ti consiglio di affidarti a software sempre aggiornati in grado di supportarti nella progettazione dei lavori pubblici e nell'esecuzione degli stessi, dal software contabilità lavori al software giornale dei lavori direzione lavori.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211592/Parere+di+precontenzioso+n.+189+del+9+maggio+2023.pdf/a5f3a841-46e3-29f3-5a98-d8ed5fdb7a71?t=1684231820390>

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Comunicato del Presidente ANAC del 17.05.2023

Arriva un comunicato Anac preciso e puntuale: qualificazione stazioni appaltanti dal 1 luglio o blocco del CIG!

Con il comunicato del 17 maggio 2023, il presidente Anac Giuseppe Busia ha fornito le prime indicazioni utili per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ti ricordo che il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) dedica gli articoli 62 e 63 e l'allegato II.4 a questo tema. Prima di scoprire nel dettaglio il contenuto del comunicato Anac, dato che di sicuro ti occupi di appalti pubblici, ti consiglio di utilizzare solo strumenti aggiornati e rispondenti alle tue esigenze; se sei una stazione appaltante, ti suggerisco di affidarti ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio; se sei un'impresa, ti consiglio di utilizzare soluzioni in Cloud appositamente sviluppate.

La qualificazione per le stazioni appaltanti è necessaria per le procedure di gara con importo superiore a:

- 500.000 € per i lavori;

- 150.000 € per servizi e forniture.

Non è necessaria per effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Il presidente Busia, nel comunicato, ci tiene a precisare che con l'avvio del sistema di qualificazione – dal 1 luglio 2023 – interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

Grande novità rispetto al testo del dlgs 36/2023, quindi. Precisazione che comporterebbe grandi disagi per le stazioni appaltanti che non riescono ad adeguarsi ai nuovi obblighi prima di luglio.

A chi si applica la qualificazione

La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

Avvio dal 1 luglio, iscrizioni dal 1 giugno

L'Anac detiene un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza (compresi i soggetti aggregatori). Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4, consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco. Secondo Anac, per permettere alle stazioni appaltanti di razionalizzare l'avvio del sistema ed evitare disservizi, è opportuno consentire la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco già a partire dal 1 giugno 2023.

L'elenco sarà aggiornato ogni 3 mesi per consentire l'adeguamento costante ed è valido per 2 anni. In buona sostanza sono 2 le date da annotare:

- 1 giugno 2023: start per la presentazione delle domande;
- 1 luglio 2023: avvio del sistema di qualificazione. Di seguito puoi scaricare il comunicato Anac.

Cosa devono fare le stazioni qualificate con riserva?

Ti ricordo brevemente che ci sono alcuni enti aggiudicatori che sono iscritti di diritto nell'elenco (v. dopo) mentre altri sono qualificati con riserva. Secondo l'art. 63 comma 4 del dlgs 36/2023, infatti: [...] le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Il comunicato Anac precisa che le stazioni appaltanti qualificate con riserva sono tenute ugualmente a presentare domanda di qualificazione.

Chi non deve presentare domanda di qualificazione?

Alcuni soggetti economici non sono tenuti a presentare domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell'elenco:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;
- l'Agenzia del demanio;
- i soggetti aggregatori, Sport e salute S.p.a.

Stazioni appaltanti escluse dalla qualificazione: cosa devono fare?

Alcuni enti aggiudicatori, secondo l'art. 62 comma 17 dlgs 36/2023, sono escluse dal sistema di qualificazione. Nello specifico si tratta di:

- imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali che operano nei settori di cui agli articoli 141 e seguenti del dlgs 36/2023;
- i soggetti privati, titolari di permesso di costruire o altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso;
- commissari straordinari per l'attuazione degli interventi cui sono preposti.

I suddetti soggetti, che non rischiano il blocco del rilascio del CIG, devono dichiarare la loro posizione accedendo al servizio online per la presentazione della domanda di qualificazione.

Se dovessero esserci altre eccezioni di natura oggettiva in merito al sistema di qualificazione, saran-

no previste all'interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il rilascio del CIG. In questo caso sarà responsabilità del RUP dichiarare che il contratto ricade in casi particolari che effettivamente non richiedono la qualificazione.

La figura del RASA nel sistema di qualificazione

Il responsabile dell'anagrafe unica stazione appaltante (RASA) curerà:

- l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti;
- il procedimento di iscrizione;
- la gestione dell'elenco.

Le suddette attività saranno svolte attraverso il servizio "Qualificazione delle stazioni appaltanti" disponibile dal 1 giugno 2023 nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale Anac.

Applicare la norma può essere complesso, affidati a software specifici utilizzati da tutti: tecnici, stazioni appaltanti, enti. In questo modo sei certo di essere in linea con la normativa vigente:

- se sei un tecnico (ingegnere, architetto, geometra o perito), utilizza solo strumenti aggiornati e rispondenti alle tue esigenze;
- se sei una stazione appaltante, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio;
- se sei un'impresa, utilizza soluzioni in Cloud appositamente sviluppate.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+Presidente+del+17+maggio+2023.pdf/6e561514-c345-0110-e571-27ed6eae587f?t=1684748678913>

CHIARIMENTI SUL CALCOLO PARCELLE DEGLI INGEGNERI

Comunicato del Presidente ANAC del 17.05.2023

Nel bando di gara il metodo di calcolo della parcella ingegneri deve essere chiaro: se i corrispettivi non sono dettagliati, i concorrenti non capiscono le attività da svolgere

Il metodo di calcolo della parcella degli ingegneri deve essere indicato con chiarezza nel bando di gara di progettazione.

Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'atto del Presidente del 17 maggio 2023 con cui ha chiuso il caso sollevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Si torna a parlare, quindi, di equo compenso dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge n. 49/2023 in base a cui il professionista è obbligato pretendere verso le PA ed i "clienti forti" un compenso proporzionato alla prestazione resa e conforme ai parametri; l'eventuale violazione può essere sanzionata dall'Ordine professionale. Per determinare correttamente i compensi professionali ed evitare controversie ti suggerisco il software per la determinazione dei corrispettivi professionali, costantemente aggiornato.

Calcolo parcella ingegneri, il caso

Il caso segnalato dal CNI riguarda il bando per l'affidamento del progetto definitivo ed altri servizi relativi alla realizzazione di una diga, il cui importo delle opere da progettare ammonta a 99,7 milioni di euro.

La principale criticità rilevata dal CNI riguarda la mancanza, nella documentazione di gara, dello schema di determinazione dei corrispettivi che consente di capire come sia stata determinata la parcella.

In pratica, il CNI chiede come siano state computate le prestazioni accessorie in quanto nel disciplinare di gara sono genericamente descritti i servizi oggetto di gara (Progettazione definitiva ivi incluso coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla redazione del progetto, Rilievi, Indagini, Prove di laboratorio), senza indicare i codici elencati nella tavola Z- 2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" del decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016), necessari all'individuazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento. L'assenza negli atti di gara dei codici comporta un'evidente mancanza di chiarezza in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, ma soprattutto in ordine alle modalità con cui è stato determinato il corrispettivo a base di gara: non è possibile verificare se tale corrispettivo sia

stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel decreto.

La stazione appaltante, dal canto suo, ha risposto che non ci sono minimi inderogabili e le stazioni appaltanti possono decidere, in presenza di esigenze ritenute legittime, di discordare da questi ultimi.

Il parere Anac: il procedimento per il calcolo dei compensi deve far parte della documentazione di gara

Le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara: questo in sintesi quanto ribadito dall'Anac anche in considerazione delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" in base a cui: Al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Si tratta, quindi, di un obbligo che discende direttamente dal principio di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa, nonché dal principio dell'equo compenso: il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell'appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara.

Conclusioni: le prestazioni da svolgere e il metodo usato per il calcolo dei corrispettivi devono essere indicati in modo dettagliato

Nel caso in esame, nel disciplinare di gara sono indicati in modo generico i servizi della gara. Il calcolo dei corrispettivi, prosegue l'Anac, si è basato sull'elenco delle prestazioni tecniche ma manca lo schema di determinazione dei corrispettivi che consente di capire come è stato effettuato il calcolo della parcella degli ingegneri (vedi anche articolo precedente: Equo compenso: come si calcola e cosa cambia per i professionisti?). Ribadisce, inoltre, che si può derogare ai parametri contenuti nel DM 16 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e, nel caso di deroga giustificata, la stazione appaltante deve indicare nella documentazione di gara in modo dettagliato le prestazioni da svolgere e il metodo usato per il calcolo dei corrispettivi.

L'Anac invita, inoltre, la stazione appaltante a voler tener conto, anche per il futuro, di quanto rilevato nel presente documento.

Ti ricordo, infine, che ai sensi dell'art. 24 comma 8 del dlgs n. 50/2016, il calcolo dei corrispettivi deve essere determinato secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Per non commettere errori ed evitare di incorrere in spiacevoli controversie giudiziarie, ti consiglio il software parcella architetti geometri ingegneri grazie al quale potrai calcolare in maniera corretta i i corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura e dei compensi per i contratti pubblici secondo il Codice appalti e il dm 17 giugno 2016, tenendo conto anche di vacanze, spese forfettarie, oneri accessori ed eventuali ribassi.

Link di riferimento: <https://ingegneri.vr.it/wp-content/uploads/2023/06/CIRC-CNI-48-Prot-CNI-7313U-08.06.23-ANAC-Fasc.4752-2022.pdf>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

REQUISITI DEL RUP PER PROGETTAZIONE DI STRADA EXTRAURBANA

Delibera ANAC n° 153 del 19.04.2023

ANAC: per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione di una strada il RUP può essere anche un architetto se affiancato da ingegneri

Tra le figure professionali che intervengono in materia di appalti pubblici, un ruolo fondamentale è svolto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono affidati i compiti relativi a:

- programmazione;
- progettazione;
- affidamento ed esecuzione dei contratti non attribuiti ad altri organi o soggetti.

Ogni affidamento contrattuale presuppone, quindi, la nomina di un RUP tramite atto formale del dirigente (o di altra figura preposta all'unità organizzativa di riferimento). Le attività del RUP sono tante e complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità. Per chi svolge questa attività può risultare utile essere supportato da un software giornale dei lavori e direzione lavori per avere una visione completa di tutti i lavori in esecuzione sotto il controllo del RUP.

Da segnalare a tal riguardo, l'intervento dell'ANAC (delibera n. 153/2023) in merito ai lavori di un Comune salernitano per la costruzione della viabilità alternativa della costa amalfitana e la possibilità di avere come RUP un architetto.

Delibera ANAC: il RUP può essere anche un architetto

A seguito di una richiesta di parere in merito alla realizzazione di una viabilità alternativa della costa amalfitana da parte di un Comune salernitano, l'ANAC (con la delibera n. 153 del 19 aprile 2023 approvata dal Consiglio) ha precisato quanto segue:

Affinché una commissione di gara d'appalto sia qualificata, è sufficiente che possieda nel suo complesso adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'affidamento.

Il Responsabile unico del procedimento (Rup) può, pertanto, essere un architetto, anche se i lavori da appaltare riguardano la progettazione di una strada extraurbana. L'importante è che si avvalga dell'aiuto di ingegneri.

Inoltre,

L'Autorità ha verificato che la commissione di gara in questione era composta da due ingegneri e da un architetto, quest'ultimo in considerazione degli aspetti paesaggistici data l'ubicazione della strada all'interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, patrimonio Unesco.

In conclusione, secondo una consolidata giurisprudenza, il Responsabile unico del procedimento può essere anche un architetto; condizione necessaria è che la commissione, nel suo complesso, possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto.

Nel caso in esame, che riguardi la progettazione di una strada extraurbana, l'ANAC ha confermato la regolarità dell'aggiudicazione sottolineando che la presenza dell'architetto è giustificata dagli aspetti paesaggistici dell'intervento.

Nuovo codice appalti: come cambia il ruolo del RUP

L'art. 15 comma 1 del nuovo codice dei contratti pubblici disciplina la nomina e le funzioni della figura del RUP.

A decorrere dal 1° aprile 2023 per tutti i nuovi procedimenti, e dal 1° luglio 2023 anche per tutti i procedimenti già in corso, il nuovo Codice dei contratti pubblici ridisegna la portata e la figura del RUP che diventa Responsabile Unico del Progetto e non più del Procedimento (comma 1).

Ai sensi del comma 4, se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un responsabile di procedimento per le diverse “fasi”: un responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono così ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Confermato, inoltre, che il RUP abbia una specifica formazione professionale in tema di project management con riferimento alle norme ed agli standard di conoscenza internazionali e nazionali (nell'Allegato I.2 – Attività del RUP all'articolo 5 – Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il cui comma 4 recita: “Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management”).

Confermato, inoltre, il ruolo del RUP come project manager; diventa, quindi, sempre più evidente la necessità di una specifica formazione professionale, soprattutto per riuscire a gestire i progetti del PNRR. Il project manager è la figura professionale incaricata alla gestione del progetto e ha il compito di interagire con tutti i membri del team coinvolti in un progetto di costruzione (professionisti, proprietari, appaltatori, ecc.) per far sì che rispettino le scadenze e i budget stabiliti e raggiungano gli obiettivi. A tal riguardo, è indispensabile l'utilizzo di un programma management system per gestire ogni aspetto del progetto (e del ciclo vita di un'opera), comprese le attività di coordinamento e collaborazione all'interno del team di lavoro.

Per prepararti ad un appalto adempiendo correttamente gli obblighi del nuovo Codice appalti, ti consiglio di affidarti al software capitolati speciali per assolvere al meglio a tutte le nuove prescrizioni da seguire.

EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Legge 21.04.2023 n° 49 (G.U. n° 104 del 05.05.2023)

In vigore dal 20 maggio l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione e dei “clienti forti” di corrispondere al professionista un equo compenso. Nulle alcune clausole contrattuali svantaggiose per il professionista

Le grandi aziende, la Pubblica Amministrazione, le imprese bancarie e assicurative devono obbligatoriamente corrispondere ai professionisti un “equo compenso” conforme ai parametri ministeriali e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Questo il principio cardine della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 104 del 5 maggio 2023), le cui disposizioni saranno in vigore dal 20 maggio prossimo.

Diventa così obbligatorio per il professionista pretendere verso le PA ed i “clienti forti” un compenso equo, proporzionato alla prestazione resa e conforme ai parametri; l'eventuale violazione può essere sanzionata dall'Ordine professionale. Al fine di evitare potenziali controversie legali è fondamentale determinare correttamente i compensi professionali: a tal proposito ti suggerisco di utilizzare un software per la determinazione dei corrispettivi professionali, costantemente aggiornato. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi anni è cambiato più volte il calcolo delle tariffe e dei parametri per la determinazione dei compensi professionali: dopo la liberalizzazione delle tariffe nel 2006, si è deciso di optare per la definizione di parametri professionali, che definiscono gli importi di riferimento, stabiliti per ciascuna categoria e attività, mediante decreto ministeriale.

Il professionista deve pretendere un compenso conforme ai parametri: questo in partica quanto previsto dalla legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

Le disposizioni a breve in vigore garantiscono un equo compenso per:

- avvocati;
- professionisti iscritti agli Ordini e Collegi;
- professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

L'obbligo vige solo nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento (anche in forma associata o societaria) delle attività professionali svolte in favore di:

- imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

I contenuti

Ecco cosa contiene la nuova norma.

- Art. 1. Definizione
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
- Art. 4. Indennizzo in favore del professionista
- Art. 5. Disciplina dell'equo compenso
- Art. 6. Presunzione di equità
- Art. 7. Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo
- Art. 8. Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale
- Art. 9. Azione di classe
- Art. 10. Osservatorio nazionale sull'equo compenso
- Art. 11. Disposizioni transitorie
- Art. 12. Abrogazioni
- Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

Cosa si intende per "equo compenso"?

L'equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

In pratica, il compenso del professionista potrà ritenersi equo se è proporzionato ai seguenti elementi:

- quantità e qualità del lavoro svolto;
- contenuto e caratteristiche della prestazione professionale;
- compensi previsti dalla disciplina ministeriale, ai sensi dei dm 140/2012 e dm 17 giugno 2016.

Per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, infatti, si parla di compenso equo se conforme ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

- dm 140/2012 (decreto "parametri") che introduce i parametri a cui i giudici devono attenersi per determinare i compensi in caso di controversie;
- dm 17 giugno 2016 (decreto "parametri-bis") che fissa i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri. Saranno invece nulle le pattuizioni che prevedono un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.

Cosa sono i parametri professionali?

I parametri professionali rappresentano degli importi che vengono stabiliti, per ogni categoria e attività, attraverso un decreto ministeriale e devono rappresentare il punto di riferimento al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti.

I parametri previsti dai decreti ministeriali saranno l'architrova su cui si basa l'equo compenso anche se ci sarà da fare un grande lavoro di aggiornamento. Infatti, esclusi quelli per gli avvocati, tutte le altre categorie partiranno da compensi vecchi anche di decenni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.

Qual è l'obiettivo dell'equo compenso?

L'obiettivo della legge è quello di evitare lo sfruttamento economico e tutelare i professionisti che

prestano la loro opera professionale; più precisamente intende tutelare il professionista nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, nonché di imprese bancarie e assicurative e grandi imprese.

In particolare l'equo compenso si applica a garanzia del professionista, che nella maggioranza dei casi si trova in una situazione di debolezza contrattuale, per una remunerazione giusta e proporzionata al lavoro svolto a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti quali: PA, banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni (con più di 50 dipendenti o con fatturato superiore a 10 milioni di euro).

A chi si applica l'equo compenso?

L'equo compenso si applica nell'ambito dei rapporti contrattuali tra professionisti e: Pubblica Amministrazione;

- banche;
- assicurazioni;
- grandi aziende con oltre 50 lavoratori e più di 10 milioni di fatturato.

Stando ai dati Inps e Registro imprese incrociati con il censimento delle PA e delle partecipate sono circa 80.000 le aziende e le Pubbliche Amministrazioni per le quali l'equo compenso sarà obbligatorio verso tutti i professionisti e i consulenti; in particolare sarà obbligatorio rimanere negli intervalli di compensi indicati dai parametri, categoria per categoria, per:

- circa 27.000 le PA;
- oltre 51.000 le aziende private con soglie alte di fatturato e dipendenti.

Quale tipo di prestazione professionale?

Le disposizioni contenute nella norma si rivolgono agli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e alle professioni non riconosciute, di cui al comma 2 dell'art. 1, legge n. 4/2013; in particolare, si applicano alle prestazioni professionali rese in relazione alle attività professionali che:

- hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- trovano fondamento in convenzioni.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo compenso determinano la nullità delle clausole contrattuali svantaggiose per il professionista (con conseguente conservazione delle altre parti del contratto). In pratica sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, ossia inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali.

L'elenco delle clausole vessatorie è ben lungo: nulle le pattuizioni che prevedono:

- un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
- il divieto per il professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese;
- al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- anticipazione delle spese a carico del professionista;
- altro.

Cosa succede in caso di non applicazione dell'equo compenso?

Qualsiasi accordo (convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari, ecc.), qualora preveda un compenso inferiore ai valori determinati secondo il dm Parametri, deve essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente, in modo tale da far valere la nullità della pattuizione e da chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

Indennizzo a favore del professionista

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza

tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Sanzioni da parte dell'Ordine professionale

L'eventuale violazione può essere sanzionata dall'Ordine professionale: i professionisti che pattuiscono un compenso non equo sono soggetti a sanzioni disciplinari dei rispettivi Ordini e Collegi professionali ed all'adozione di specifiche norme deontologiche.

Gli Ordini ricopriranno, quindi, un ruolo centrale: dovranno rivedere il Codice deontologico inserendo sanzioni per il professionista che consegna un preventivo non equo ossia "non proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri".

Pertanto le sanzioni colpirebbero solo i professionisti dotati di un Codice deontologico, creando una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate.

Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

I Consigli nazionali degli Ordini o Collegiali professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. Saranno proprio gli Ordini, in ultima istanza, a valutare la congruità delle parcelle; se richiesto, infatti, dovranno rilasciare un parere di congruità sulle parcelle per i professionisti che si rivolgono al giudice contro i compensi fuori norma. Il parere varrà anche come titolo esecutivo per riscuotere il compenso.

In particolare, il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo anche in riferimento a tutte le spese sostenute e documentate, se:

- rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Osservatorio nazionale sull'equo compenso

Viene istituito l'osservatorio nazionale sull'equo compenso al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge; è affidato, inoltre, agli Ordini professionali la vigilanza sull'applicazione della norma.

Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

Novità anche in materia di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale: il termine decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Quando entrano in vigore le nuove regole?

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 20 maggio 2023; non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge.

Il parere delle associazioni

La legge sull'equo compenso, che rende nulle tutte le clausole che violano le "tariffe" dei parametri o sono vessatorie, è senz'altro un primo ed importante traguardo per tutti i professionisti da quel 2006, anno in cui furono liberalizzate le tariffe: parere favorevole, infatti, da parte di diverse associazioni (Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti, Professioni Italiane, Fondazione Inarcassa, Notariato).

In particolare viene espressa soddisfazione per questa norma che rappresenta un indiscutibile passo avanti restituendo dignità al professionista e valorizzandone il ruolo sociale, economico ed istituzionale con il consequenziale beneficio di servizi di qualità, per cui si auspica una rapida approvazione della legge.

Per redigere un preventivo può tornare utile un criterio di riferimento come il dm 140/2012, che stabilisce in buona sostanza quanto un giudice liquiderebbe in caso di contenzioso. Al riguardo, ti consiglio un software calcolo parcelle per preparare preventivi chiari e professionali per lavori privati in linea con il dm 140/2012 per lavori privati.

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-05&atto.codiceRedazionale=23G00051&elenco30giorni=false

EQUO COMPENSO – OSSERVAZIONI DEL CNF

Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense – scheda del 15.05.2023

Dal CNF l'analisi della legge in vigore dal 20 maggio: la differenza tra equo compenso e tariffe, le misure più significative, le clausole abrogative

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono in vigore dal 20 maggio le nuove disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Si tratta di una norma fortemente auspicata dal settore delle professioni al fine di contrastare eventuali abusi da parte di grandi imprese, soprattutto nei settori bancario e assicurativo. Per poter stabilire se un compenso sia “equo” o meno, si deve ricorrere ai parametri stabiliti con decreto ministeriale: a tal proposito ti suggerisco il software per la determinazione dei corrispettivi professionali, costantemente aggiornato, che ti guiderà nella definizione di un compenso equo.

In tema di equo compenso si segnala la scheda “LA RIFORMA DELL'EQUO COMPENSO. Osservazioni a prima lettura sulla legge 21 aprile 2023, n. 49” realizzata dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, CNF.

Si tratta di osservazioni nei confronti della nuova norma che, a detta del CNF, è apprezzabile nel complesso, dove emergono evidenti miglieorie del quadro giuridico previgente. In via generale, la legge mira a superare la tendenza dei contraenti forti a ricorrere a moduli procedurali formalmente e/o sostanzialmente diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e ad hoc, scambi di lettere, etc.) per indebolire la tutela del professionista.

Partendo da un'analisi del contesto socio economico, il CNF ha evidenziato che ad oggi si registra una più diffusa povertà lavorativa nel lavoro autonomo (con il 17,6%) anziché in quello dipendente (10,3%). I dati delle Casse professionali segnalano, infatti, come il 50% dei professionisti (in merito a professioni regolamentate) abbia un reddito inferiore alla media. Il documento passa poi ad individuare le misure più significative che la nuova legge ha introdotto, soffermandosi per lo più sulle tariffe professionali, da sempre un tema alquanto dibattuto.

In sintesi, il documento si compone dei seguenti paragrafi:

- premessa: come si è arrivati alla nuova legge sull'equo compenso;
- il contesto socio economico;
- l'equo compenso “anticipato” dalla giurisprudenza: l'avvocato come “parte debole”;
- equo compenso e tariffe: le differenze;
- la riforma dell'equo compenso nella legge del 2023: le misure più significative.

Equo compenso e tariffe: le differenze

Il principio dell'equo compenso, ossia un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché conforme ai parametri vigenti, rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alle liberalizzazioni che hanno investito il mercato dei servizi professionali negli ultimi tempi.

Tuttavia, a detta del CNF, il richiamo all'istituto tariffario non è appropriato e spiega quali siano le differenze tra equo compenso e le tariffe:

- le tariffe limitano la volontà delle parti sempre e comunque;
- le disposizioni sull'equo compenso si limitano, invece, ad impedire condotte di abuso contrattuale, anche attraverso la nullità delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Inoltre:
- le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale;
- la normativa sull'equo compenso riguarda unicamente imprese bancarie ed assicurative, imprese con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore ai dieci milioni, e Pubbliche Amministrazioni.

In pratica il professionista (in generale e non solo l'avvocato) può invocare il diritto all'equo compenso solo nei confronti di contraenti effettivamente collocati su di una posizione economica di forza, che abbiano concretamente abusato di tale potere per imporre condizioni vessatorie, e, appunto, un compenso non “proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione”. Equo compenso: le misure più significative

In base alla nuova norma, l'equo compenso risulta disciplinato da una legge applicabile direttamente a tutto il comparto delle professioni (e non più dall'art. 13 bis della legge forense).

Tra le varie misure, il CNF si sofferma sulle seguenti novità:

- nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al

professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano l'anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso;

- condanna da parte del giudice per il cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri; nonché un indennizzo fino al doppio della differenza di cui prima, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova;
- revisione biennale dei parametri (una non novità per la professione forense, in quanto già previsto dall'art. 13 della legge 247/2012);
- legittimazione in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
- obbligo per i Consigli nazionali di introdurre specifiche previsioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta;
- possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali, e pertanto presunti equi fino a prova contraria;
- legittimazione dei Consigli nazionali a esercitare l'azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti;
- parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista costituisce titolo esecutivo;
- istituzione per legge dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, con il coinvolgimento di un rappresentante per Consiglio nazionale;
- il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista;
- applicazione della disciplina solo a banche, assicurazioni e imprese che occupano più di 50 persone o realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro;
- le disposizioni si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione;
- le società veicolo di cartolarizzazioni nonché gli agenti della riscossione restano al di fuori del campo di applicazione della normativa sull'equo compenso;
- la legge non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della entrata in vigore della legge stessa, ma solo a quelle sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Le clausole abrogative disposte dall'equo compenso

Da ultimo, il Consiglio alcune precisazioni sulle clausole abrogative disposte dalla legge. In particolare, l'art. 12 abroga le precedenti fonti della disciplina dell'equo compenso:

- l'art. 13 bis, legge n. 247/2012, dell'ordinamento forense;
- la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto Bersani, decreto-legge n. 223/2006. Si tratta della norma che abrogò la vincolatività dei minimi tariffari, smantellando in sostanza il sistema tariffario fino ad allora vigente.

Tuttavia, conclude il Consiglio, non è possibile ritenere che l'abrogazione riporti in auge le tariffe minime inderogabili, perché è tutt'ora in vigore l'art. 9 del dl n. 1/2012, il decreto Cresci Italia, con il quale il Governo Monti dispose la abrogazione in toto (e non solo relativamente ai minimi) delle norme tariffarie, cancellando dall'ordinamento le "tariffe" ed avviando la stagione dei "parametri"

Link di riferimento: <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/201404/2023.05.15+SCHE-DA+US+EQUO+COMPENSO.pdf/7a49bff1-8af0-3bdf-90fd-178e5cb3757d?t=1684479255012>

RESPONSABILITÀ AGENTE IMMOBILIARE PER ABUSO EDILIZIO SU IMMOBILE VENDUTO

Ordinanza della Corte di Cassazione 2 maggio 2023, n. 11371

La Cassazione sulle responsabilità dell'agente immobiliare reticente e abuso edilizio dell'immobile venduto: può scattare il risarcimento!

Torniamo sulle responsabilità dell'agente mediatore immobiliare con una recente ordinanza, la n. 11371/2023, della Corte di Cassazione. Attenzione la reticenza o false informazioni su l'immobile venduto con abusi edilizi non palesati, può costare all'operatore dalla restituzione della provvigione a seri risarcimenti del danno all'acquirente.

I tanti casi affrontati fino ad ora su tante circostanze di abuso edilizio ci hanno insegnato che una buona percentuale degli illeciti, anche malgrado i soggetti coinvolti, spesso è dovuta senz'altro alla cattiva scelta e gestione del titolo abilitativo che se richiesto ed impiegato adeguatamente, permette la lecita realizzazione di un'opera edilizia. E se da un lato la poca attenzione o la reale difficoltà nel gestire i titoli edilizi possono procurare serie e reali conseguenze economiche e penali, dal nostro canto possiamo rimediare con l'ausilio di un valido strumento di lavoro: il software per la gestione dei titoli abilitativi in edilizia che attraverso una procedura guidata ti aiuta ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell'intervento.

Oggi non ci soffermeremo sul caso particolare affrontato dall'ordinanza della Cassazione che vede al centro del dibattito un immobile con abusi edilizi in via di sanatoria, venduto da un'agenzia immobiliare. Infatti, l'agente immobiliare, mediatore nella trattativa tra venditore e acquirente, nei vari gradi di giudizio viene prima incolpato poi scagionato in merito alla sua presunta reticenza sugli abusi edilizi del bene venduto, che ne hanno più o meno escluso la responsabilità verso l'acquirente che pretende la restituzione della provvigione.

Risultano, invece, interessanti i chiarimenti degli ermellini sulle responsabilità in generale del mediatore immobiliare e sulla sua eventuale reticenza relativa alla non perfetta regolarità del bene venduto. In particolare, nell'ordinanza si legge che il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., ha l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare.

La natura professionale dell'attività del mediatore, il quale (pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica) riveste comunque un ruolo che gli permette di svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

L'obbligo (art. 1759, comma 1, c.c.) consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato. Hanno peso, in particolare, ai fini dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1759, comma 1, c.c., le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possano influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni.

Gli ermellini concludono che: anche la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica o edilizia non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, rende lo stesso responsabile verso il cliente (affiancandosi tale responsabilità alla eventuale responsabilità del venditore) e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione.

Poiché, dal momento che l'affare sia comunque concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace (indipendentemente dalla eventuale responsabilità del venditore) può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte causate dalla cattiva informazione, o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.

Avere sempre a disposizione ed in facile consultazione i diversi modelli unificati e standardizzati per i titoli abilitativi in edilizia oggi è più semplice, attraverso l'utilizzo di un software titoli abilitativi edilizia pratico che ti mette al riparo da possibili errori di compilazione.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2023/05/Cassazione-civile-ordinanza-n.11371-2-maggio-2023.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

CALZATURE DI SICUREZZA E DPI

Norma UNI EN ISO 20345:2022

UNI ha pubblicato la norma sulle calzature di sicurezza per usi generali. I dettagli qui di seguito

Torniamo a parlare di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro con una nuova norma sulle calzature di sicurezza. Ad occuparsene è stata la commissione dell'UNI "Sicurezza" attraverso il recepimento della EN ISO 20345. Il risultato è la:

- UNI EN ISO 20345:2022 "Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza": La sicurezza di chi lavora in un cantiere è obbligo morale e di legge passibile di gravi sanzioni penali, essa deve essere tutelata con la migliore progettazione che tenga conto di ogni adempimento prescritto a norma, ed è per questo che desidero suggerirti di provare il software per i piani di sicurezza che darà più valore al tuo lavoro in tal senso supportandoti con:
- piani di sicurezza compilati con input guidato e configurati secondo le specificità del cantiere;
- valutazione integrata dei rischi del cantiere;
- progettazione della sicurezza del cantiere;
- archivi di piani-tipo e analisi delle lavorazioni in continuo aggiornamento;
- GANTT analitico e piano di coordinamento integrato all'analisi dei rischi;
- aggiornamento e revisione dei piani di sicurezza in fase esecutiva.

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

La UNI EN ISO 20345:2022 specifica inoltre i requisiti:

- delle calzature di sicurezza dotate di plantari personalizzati,
- delle calzature di sicurezza personalizzate o delle calzature di sicurezza personalizzate fabbricate singolarmente.

Il documento NON tratta:

- la proprietà dell'alta visibilità dovuta all'interazione con l'abbigliamento (per esempio, pantaloni che coprono le calzature);
- le condizioni della zona di lavoro (per esempio, sudiciume, fango, ecc.).

Particolari rischi sono trattati in norme complementari specifiche per lavoro (per esempio calzature per vigili del fuoco, calzature ad isolamento elettrico, protezione contro lesioni dall'uso di seghe a catena, protezione da sostanze chimiche e da spruzzi di metalli fusi, protezione per motociclisti).

Nello specifico la norma definisce tre tipi di calzature come segue:

- Tipo 1 – sono dotate di plantari personalizzati incorporati adattati alle esigenze del portatore;
- Tipo 2 – calzature di sicurezza modificate dalla costruzione originale in modo da adattarsi ad un singolo utilizzatore;

- Tipo 3 – calzature di sicurezza su misura costruite come un'unica unità in modo da adattarsi a un singolo utilizzatore.

Esistono inoltre le cosiddette calzature ibride “formate” o “montate”

All'interno della UNI EN ISO 20345 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

ISO 20344:2021 “Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature”; ISO 22568-1:2019 “Protezioni per piedi e gambe – Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature – Parte 1: Puntali metallici”; ISO 22568-2:2019 “Protezioni per piedi e gambe – Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature – Parte 2: Puntali non metallici” EN 13832-3:2018 “Calzature che proteggono dalle sostanze chimiche – Parte 3: Requisiti per calzature altamente resistenti alle sostanze chimiche in condizioni di laboratorio”

La UNI EN ISO 20345:2022 sostituisce la UNI EN ISO 20345:2012.

Se ti occupi di sicurezza sul cantiere e devi elaborare i piani di sicurezza obbligatori legge (PSC, POS, PEE, lavori in copertura, amianto, scavi, demolizioni...), personalizzati e contestualizzati, esiste il software piani di sicurezza che può rendere più veloce e agevole il tuo lavoro. Puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa.

La UNI EN ISO 20345:2022 è scaricabile a pagamento dal sito UNI

Link di riferimento: <https://store.uni.com/uni-en-iso-20345-2022>

SICUREZZA INFORMATICA

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2023

Da UNI è disponibile la norma sulla sicurezza informatica e protezione della privacy. I dettagli qui di seguito

UNI ritorna sulla cybersecurity e sicurezza informatica e cioè quell'insieme di tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici che potrebbero compromettere anche la nostra banca dati. Pensando a luoghi fisici e casseforti di un tempo dove tenere al sicuro i nostri documenti per poi poterli scambiare in sicurezza, viene un po' da sorridere: in tempi moderni sarebbe impensabile continuare ad affidare lo scambio e l'archiviazione dei nostri dati e progetti alla carta, una follia solo a valutarne ancora la possibilità a causa dei nostri spazi fisici sempre più ridotti, il depauperamento del nostro patrimonio arboreo e la velocità di scambio dati che odiernamente diviene sempre più necessaria e frenetica e obbligatoriamente ridotta nei tempi. Per questo, vorrei consigliarti il software per lo scambio e gestione dei tuoi dati, informazioni e progetti, un ambiente comune per il lavoro collaborativo con elevati standard di sicurezza a garanzia di un'efficiente gestione dei tuoi progetti BIM, pienamente conforme alla relativa metodologia obbligatoria per gli appalti pubblici.

È grazie all'ente federato “UNINFO – Tecnologie Informatiche e loro applicazioni” insieme a “CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano” che UNI ha di recente recepita la EN ISO/IEC 27002 con la redazione della:

- UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2023 “Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy – Controlli di sicurezza delle informazioni”

Il documento fornisce un insieme di controlli generici di riferimento per la sicurezza delle informazioni, comprensivi di linee guida per la loro implementazione. È stato realizzato per essere utilizzato dalle organizzazioni:

- nell'ambito di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni – SGSI basato su UNI CEI EN ISO/IEC 27001;
- per l'implementazione di controlli per la sicurezza delle informazioni basati sulle best practice riconosciute a livello internazionale;
- per lo sviluppo di linee guida per la gestione della sicurezza delle informazioni specifiche per l'organizzazione.

La UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2023 è studiata per organizzazioni di ogni tipo e dimensione. Dovrebbe essere utilizzato come riferimento per determinare e implementare i controlli per il trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni in un sistema di gestione per la sicurezza delle

informazioni (SGSI) basato sulla UNI CEI EN 150/IEC 27001.

La norma può anche essere utilizzata come guida per le organizzazioni che determinano e implementano i controlli per la sicurezza delle informazioni comunemente accettati. Inoltre, si prevede che venga usata per sviluppare linee guida per la gestione della sicurezza delle informazioni di settori e organizzazioni specifiche, tenendo in considerazione i loro specifici ambienti di rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. Controlli specifici dell'organizzazione o dell'ambiente, diversi da quelli inclusi nel documento, possono essere determinati attraverso la valutazione del rischio, se necessario.

La sicurezza delle informazioni riveste quindi una notevole importanza; per ottenerla è fondamentale implementare un insieme adeguato di controlli, tra cui politiche, regole, processi, procedure, strutture organizzative e funzioni software e hardware.

La UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2023 sostituisce la UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2017



URBANISTICA

URBANISTICA

VINCOLO PAESAGGISTICO PANNELLI FOTOVOLTAICI

TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, sentenza del 20 aprile 2023, n. 214

Occorre una valutazione ragionevole tra fotovoltaico e vincolo paesaggistico: i pannelli rientrano nell'interesse pubblico e nell'evoluzione dello stile costruttivo. Lo afferma il Tar Abruzzo

La bellezza e l'integrità del paesaggio sono valori da preservare e se il mondo ha fame di energia, solo un'energia pulita contribuirà a preservare il paesaggio e l'ambiente in cui viviamo. Ed allora ne deriva che la tecnologia che può salvare il paesaggio può e deve coesistere con esso stesso!

Ma se la tecnologia che produce l'energia pulita non può essere "nascosta" il più delle volte per puro preconcetto verso il nuovo messo a confronto con il tradizionale, allora quella stessa tecnologia deve e può necessariamente assumere anche un valore estetico che va integrato, ad esempio, a quelli classici del paesaggio. Il messaggio è chiaro ed è quanto i giudici del Tar Abruzzo, nella sentenza n. 214/2023, hanno espresso in una sentenza che vede nuovamente e ingiustamente contrapposti i pannelli fotovoltaici alla tradizionale bellezza di un paesaggio. E ricordando che la legge punisce severamente e penalmente chi deturpa i nostri beni paesaggistici ed artistici attraverso opere e manufatti non autorizzati, per la redazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata posso consigliarti il software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, con risparmio di tempo ed in maniera guidata, la documentazione per:

- l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
- l'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell'allegato B di cui al dpr 31/2017.

I pannelli fotovoltaici possono integrarsi nel paesaggio? Un nuovo caso

Alcuni privati presentavano un progetto per la manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà ricadenti in area paesaggisticamente vincolata all'interno di un parco. L'intervento proposto, per cui si intendeva beneficiare del Superbonus, aveva ad oggetto la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, ciascuno a servizio di ognuna delle unità abitative, tramite l'installazione sulla falda di 60 pannelli fotovoltaici.

I pannelli, secondo il progetto:

- sarebbero stati inseriti a livello delle tegole,
- avrebbero avuto lo stesso colore delle stesse,

- avrebbero presentato la caratteristica non riflettente.

Ma il sogno di energia pulita e di una bolletta più leggera naufragava sugli scogli del parere negativo della Soprintendenza: i pannelli fotovoltaici non apparivano compatibili con l'immagine tradizionale dei coppi di laterizio e di conseguenza con i valori del contesto naturale e rurale del paesaggistico circostante.

I nostri eroi non demordevano, lamentando:

- la violazione del principio generale della ragionevolezza e la mancanza di un'adeguata valutazione dell'esigenza di realizzare un risparmio energetico attraverso l'utilizzazione di impianti di produzione tramite energie rinnovabili e non inquinanti favoriti dalla legislazione vigente;
- un mancato bilanciamento da parte della Soprintendenza dell'interesse alla tutela paesaggistica con l'esigenza perseguita con l'installazione di apparecchiatura destinata alla produzione di energia rinnovabile;
- la mancanza di una un'analitica e ben approfondita motivazione a supporto del diniego stesso.

E pertanto decidevano di far ricorso al Tar.

Tar Abruzzo: necessità e urgenza di un incontro tra tecnologia del fotovoltaico e la salvaguardia del paesaggio

I giudici del Tar in premessa ribadiscono che il giudizio della Soprintendenza costituisce espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione dispone in materia sindacabile solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti come nel caso in esame.

Infatti, per costante giurisprudenza, il diniego – anche parziale – dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare, oltre una valutazione meramente estetica. A maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l'autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l'ordinamento legislativo esprime un chiaro favore potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici.

È stato altresì rimarcato in giurisprudenza che il favore legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Secondo i giudici, occorre un rigoroso ed analitico bilanciamento tra gli interessi pubblici legati al paesaggio e quelli concernenti la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, poiché: il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (art. 11 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

Nel caso di specie la Soprintendenza si è limitata a contestare, in via automatica senza spiegazioni consistenti, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del territorio a causa della mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

No a insensati divieti, ok a costruttivi suggerimenti per migliorare il progetto d'inserimento dei pannelli fotovoltaici

La Soprintendenza, anziché suggerire soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici

ci sulla falda di copertura (in modo che non interferiscano con le visuali panoramiche), ha espresso una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell'intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l'installazione dei pannelli fotovoltaici ed invitando di fatto i ricorrenti ad optare per tecnologie e modalità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare che possano risultare meno impattanti dal punto di vista paesaggistico.

Peraltro, i pareri qui contestati appaiono carenti di una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dal momento che l'affermata non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica sembra rinvenirsi prevalentemente nell'aspetto cromatico e nella "tradizionalità" delle coperture impiegate nella zona, di modo che l'introduzione di elementi "tecnologici" (quali gli impianti fotovoltaici) sarebbe inevitabilmente e, comunque, preclusa. Per l'effetto, viene prescritto non già l'impiego di un colore o di una forma maggiormente consoni al contesto, bensì di non utilizzare affatto i pannelli, in tal modo pervenendosi ad una conclusione basata su presupposti generali, avulsi da una valutazione in concreto riferita allo specifico contesto paesaggistico.

In definitiva, deve affermarsi che la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti, come risulta chiaramente dalla relazione tecnica, va invece nella direzione di temperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della installazione dei pannelli fotovoltaici del caso.

Il ricorso è, quindi, accolto.

A questo punto, è bene ribadire che produrre energia a sostentamento delle nostre attività e nel rispetto dell'ambiente è prassi auspicabile ed obiettivo che si fa strada sempre con più urgenza nell'attuale legiferazione al livello nazionale ed europeo.

Link di riferimento: https://www.professionearchitetto.it/news/archivio/File/2023/05/Tar_Abruzzo_2014_2023.pdf



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO "PRINCE"

L'applicazione Web di Prevenzione Online rivolta ai Cittadini e ai Professionisti antincendio è stata ampliata con il modulo di presentazione online dei modelli Pin.

Tale modulo è in grado di agevolare la compilazione e l'inoltro dei modelli PIN attraverso una procedura guidata con suggerimenti e informazioni di dettaglio e dati precompilati dal database di Prince.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
- Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
- Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
- Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.

OGGETTO: Progetto di reingegnerizzazione dell'applicativo web "PRINCE" (PRevenzione INcendi CEntrale) – Servizi di compilazione e presentazione online delle istanze e segnalazioni per le attività non soggette alla disciplina del SUAP.

In linea con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che prevedono tra gli altri l'incremento del numero di servizi online, la piena attuazione del principio digital first e la sempre maggiore integrazione dei servizi delle Amministrazioni con le piattaforme abilitanti, quale è la piattaforma PAGO@, Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", e facendo seguito all'avvio dell'interoperabilità tra l'applicativo Prince per la gestione delle pratiche di prevenzione incendi ed il portale SUAP - "Impresainungiorno", si comunica che a far data dal 8 maggio p.v. sarà avviata una nuova piattaforma informatica con cui gli utenti potranno compilare, pagare e presentare direttamente on-line le istanze e segnalazioni di prevenzione incendi delle attività non soggette alla disciplina SUAP.

Tale nuovo portale, in combinazione con la sezione dedicata alla consultazione della pratica già attiva su <https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login>, consentirà all'utenza esterna di poter disbrigare gli adempimenti di prevenzione incendi in modalità telematica.

Parimenti, i Comandi dei vigili del fuoco, che riceveranno quindi su Prince le istanze e segnalazioni direttamente attraverso il nuovo portale, beneficeranno dell'acquisizione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

automatizzata delle informazioni delle stesse, con ciò limitando le ordinarie e gravose attività di back office necessarie per la corretta registrazione delle istanze, a pieno vantaggio di efficienza e precisione.

Si rappresenta, sin d'ora, che, almeno per una congrua fase iniziale del progetto, resteranno attive le altre ordinarie modalità di ricezione delle istanze e segnalazioni previste dal vigente Regolamento di prevenzione incendi.

A completamento della presente comunicazione, si trasmette l'allegato tecnico contenente le istruzioni e le informazioni per il corretto utilizzo del portale in argomento, che sarà comunque reso disponibile nell'apposita sezione del portale stesso, ove sarà presente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica ove segnalare eventuali problematiche e malfunzionamenti dell'applicazione o proposte di interventi correttivi di manutenzione evolutiva.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(firma digitale ai sensi di legge)

EM/SM